

LEGGE 14 dicembre 2000 n. 379

Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti

Articolo 1.

1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:

a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;

b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:

1) del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 1° febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430:

2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Articolo 2.

1. La presente legge entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.